



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AOSTA  
IL PRESIDENTE F.F.

Visti il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il Decreto-legge n. 11 pari data;

Richiamato il proprio decreto del 16 marzo 2020, a mezzo del quale, considerato *“lo stato di pandemia riscontrato e ufficialmente dichiarato su tutto il territorio della regione Valle d’Aosta e su quello della regione confinante”* e *“ravvisata la necessità di disporre la sospensione di tutta l’attività giurisdizionale e il rinvio a data da destinarsi delle prossime udienze ad oggi calendarizzate (ciò è a dire nei giorni del 31 marzo 2020, del 20 aprile 2020, del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020)”*, ha disposto di conseguenza rinviando a data successiva al 5 maggio 2020 ogni attività giurisdizionale, intuitivamente comprendendo nella locuzione anche la materia delle sospensioni interinali dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;

Preso atto dell’invito, rivoltogli in data odierna dal Direttore degli Uffici di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Aosta, invito finalizzato a dare corpo alla raccomandazione espressa dalla Direzione della Giustizia Tributaria affinché chi scrive, nella predetta qualità, dispieghi le *“opportune disposizioni volte a favorire l’adozione di provvedimenti monocratici ex art. 47, comma 3, art. 52, comma 4, e 62-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, al fine di evitare la presenza contemporanea in sede dei giudici, dei segretari e delle parti processuali”*;

Giudicato irricevibile lo specifico invito in quanto fondato su premessa illegittima, atteso che i provvedimenti a monte – nell’ordine: un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e un’istruzione ministeriale – non possiedono, nel vigente ordinamento, la forza giuridica di sovvertire il dato legislativo, che indica con precisione l’iter procedurale da seguire, la cui violazione determinerebbe, oltre all’invalidità degli atti, la responsabilità penale dell’autore;

Ritenuto rafforzato il concetto esposto dalla lettura dell’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, espressamente richiamato dalle fonti mentovate;

Biasimato l’atteggiamento, peraltro non nuovo, del Consiglio superiore della giustizia tributaria, che nella circostanza con il suo silenzio ha abdicato alla veste a lui rimessa – e viceversa ripetutamente rivendicata a parole, specie in occasione del periodico rinnovo delle cariche – di organo di indirizzo e vigilanza dei giudici, abbandonando il fronte dell’autonomia giudiziaria a indebite ingerenze di organi del potere esecutivo;

conferma

le direttive già impartite, nulla ritenendo di aggiungere a quanto già chiaramente disposto.

Manda alla Segreteria per la notifica del provvedimento ai giudici componenti.

Ordina inoltre la comunicazione dello stesso al Presidente della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, alla Direzione della giustizia tributaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In Aosta, il 6 aprile 2020.

Valdo Azzoni  
in originale firmato